

IL QUADRO DEGLI SCONTI


Il nuovo obbligo di pagare con mezzi tracciabili le spese detraibili al 19% riguarda una quindicina di agevolazioni. Ma l'effetto più evidente si avverte sul bonus per le spese mediche (farmaci, visite, esami e via dicendo), utilizzato nella dichiarazione Irpef da 18,6 milioni di italiani. Quasi i due terzi di coloro che presentano il 730 o il modello Redditi. Al lordo della franchigia di 129,11 euro, la detrazione sulle spese mediche va da 728 euro (per chi dichiara un reddito inferiore a 15mila euro annui) a 1.825 euro (per chi supera i 75mila euro). Con la nuova stretta, è probabile che molti italiani perderanno per strada parte dei bonus.

Fonte: elab. su Statistiche fiscali Dipartimento delle Finanze

IL CONFRONTO


Beneficiari delle detrazioni al 19% (anno d'imposta 2017)

Milioni di contribuenti



IL TREND...

Beneficiari detrazioni su spese sanitarie per anno d'imposta. Dati in milioni



...E IL DETTAGLIO

Beneficiari sui contribuenti per fasce di reddito (anno d'imposta 2017). In %



2

Il perimetro. Si tratta di operazioni per le quali bisognerà conservare, in aggiunta al documento di acquisto, anche la ricevuta dell'esborso. Tutti gli altri casi previsti

Detrazione spese sanitarie solo con pagamenti tracciabili

Francesco Manfredi
Marcello Tarabusi

Giovanni Trombetta
Dal 1° gennaio 2020 obbligo di tracciabilità per tutti gli oneri detraibili, ma per alcune spese sanitarie è ancora possibile pagare per contanti senza perdere la detrazione; sempre necessario il documento fiscale di spesa correttamente intestato (fattura, ricevuta o documento commerciale "parlante").

Oneri deducibili non tracciati

Le spese sanitarie interessate dalla novità sono quelle di cui all'articolo 15, lettera c), del Tuir, che danno diritto alla detrazione del 19%. Nessuna novità invece per gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 Tuir che, in ambito sanitario, sono le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione ed i contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (Ssn). Per dedurre tali spese non vi è alcun obbligo di tracciabilità: basta il documento di spesa (a seconda dei casi fattura, ricevuta, documento commerciale

"parlante", quietanza e altro) e, per le spese dei soggetti disabili, anche la certificazione di invalidità grave di cui all'articolo 3 della legge 104/92.

Spese detraibili ed esoneri

Le disposizioni sui pagamenti tracciabili sono invece estese alle spese sanitarie detraibili, per le quali bisognerà conservare, in aggiunta al documento di spesa, anche la ricevuta di pagamento (Pos, bonifico e altro). Non si tratta di un vero e proprio obbligo, ma di un onere probatorio: il contribuente è libero di non pagare con mezzi tracciati, ma in tal caso si vedrà negato il diritto alla detrazione. Anche tra le spese detraibili esistono casi specifici di esonero, stabiliti dalla legge: spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.

In farmacia

Per la maggior parte degli acquisti in farmacia, compresi i ticket, non serve pagamento tracciato. Riteniamo in via interpretativa che siano esclusi anche i medicinali ve-

terinari ed il noleggio dei dispositivi medici, ma in attesa di conoscere l'opinione del Fisco è consigliabile pagare con carta di debito o credito. I servizi sanitari "evoluti" per i quali viene emessa fattura o documento commerciale esente Iva, ~~chi~~ richiedono invece il pagamento tracciato.

Parafarmacie e altri negozi

Medicinali senza ricetta, anche veterinari ed omeopatici, possono essere venduti anche in parafarmacia; i dispositivi medici (se ne trova un elenco completo sul sito Minsalute http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_3_dispositivi.html), si acquistano anche presso sanitarie, ortopedie e altri negozi. Anche l'acquisto presso tali esercizi dà diritto alla detrazione, senza obbligo di tracciabilità.

Professionisti sanitari

Contante vietato per i pagamenti delle prestazioni di tutti i professionisti sanitari quando la fattura è emessa direttamente dal professionista; se invece viene emessa dalla struttura sanitaria (clinica, poliambulatorio) in cui il profes-

sionista opera, la tracciabilità è necessaria solo se la struttura non è accreditata al servizio sanitario nazionale.

Ricoveri e analisi

Devono essere tracciate tutte le spese per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione sostenute presso strutture sanitarie (laboratori di analisi, poliambulatori e case di cura private, e altro) non convenzionate con il Ssn: ad esempio cure termali, prestazioni chirurgiche anche ambulatoriali, test di laboratorio (RX, Snn), esami del sangue, Eeg, risonanza magnetica, Tac, ecografie, radiografie, indagini laser, iodioterapia, dialisi, cobaltoterapia), spese del parto (epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, analisi prenatali).

Spese per disabili

Pagamenti sempre tracciabili per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione (compresi cani guida e veicoli adattati) e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei disabili.

Pagamento in contanti

Anche per i pagamenti per cui il fisco non impone la tracciabilità vale ovviamente il divieto generale di qualunque pagamento in contante per importi pari o superiori a 3.000 euro (che dal 1° luglio 2020 sono ridotti a 2.000 euro), stabilito dalle norme anticiclaggio (articolo 49 Dlgs 231/2007 come modificato dal Dl 124/2019). L'importo, che sembra elevato se si pensa all'acquisto di farmaci o al pagamento del ticket, può però essere superato anche nei casi che sarebbero esonerati: si pensi ad un intervento chirurgico in libera professione intramuraria presso strutture sanitarie pubbliche, o l'acquisto di dispositivi medici, ausili o elettromedicali ad alto costo.

Quindi le spese superiori a 1.999,99 euro (o a 2.999,99 fino al 30 giugno 2020) devono comunque essere pagate con mezzi diversi dal contante.

In caso contrario non si rischia solo la perdita del bonus fiscale, ma anche la ben più grave sanzione amministrativa da tremila a cinquantamila euro.

3

I casi risolti.

Le spese all'estero, le indicazioni per chi compra su Internet, per i disabili e per le fatture cointestate

a cura di
Marcello Tirabusi
Giovanni Trombetta

FRANCESCO MANFREDI



[TRACCIABILITÀ] Ok a forme di pagamento che risultino trasparenti

La legge parla di versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e «altri sistemi di pagamento». Deve ritenersi che siano quindi ammesse tutte le modalità di pagamento che assicurano la identificabilità del destinatario del pagamento, comprese tutte le piattaforme online e via tablet/smartphone (ad esempio, Paypal, Satispay, Apple pay, Google pay e altro) e tutti i pagamenti digitali con addebito diretto in conto resi possibili dalla direttiva PSD2 entrata in vigore dal 14 settembre 2019. Riteniamo ammissibile anche i bollettini postali, Mav e Rav pagati in contanti allo sportello. La ricevuta del pagamento tracciato può anche essere elettronica, ad esempio via email, pdf scaricato, sms, ricevuta in-app per pagamenti via smartphone e altro.

[CONTROLLI] Convieni conservare tutte le ricevute

Anzitutto il documento di spesa che descriva (anche con sigle, purché comprensibili) natura, quantità e qualità del bene o della prestazione. Fattura, ricevuta o "documento commerciale" parlante; se il sanitario o la struttura non emettono fattura (prestazione occasionale di un soggetto senza partita Iva, ticket su prestazioni Ssn e altro), basta la ricevuta/quietanza purché con tutti gli elementi sopra indicati. Per il 2020 è bene conservare anche tutte le ricevute di pagamento perché i tracciati della precompilata ancora non prevedono la trasmissione simultanea e, pertanto, il pagamento tracciato potrebbe non risultare dal sistema TS. Sui pagamenti online meglio stampare una copia cartacea e conservarla per esibirla al professionista/Caaf al momento della dichiarazione.

[SANITÀ] Spese all'estero, meglio non pagare in contanti

Non è prevista l'esclusione dalla tracciabilità per le spese sostenute all'estero e l'Agenzia in passato ha sempre affermato che queste ultime seguono le stesse regole di quelle sostenute in Italia; si deve quindi ritenere - almeno finché l'Agenzia non esprima un'opinione diversa - che anche per la detrazione sulle spese sanitarie estere debba essere esibita la ricevuta di pagamento tracciabile,

in aggiunta alla documentazione di spesa da cui risultino le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia e con annotazione a cura del contribuente del codice fiscale e della natura del bene (ad esempio, farmaco o medicinale). Per documenti in lingua estera occorre la traduzione (a cura del contribuente se scritti in francese, inglese, tedesco o spagnolo; con traduzione giurata per le altre lingue). Dubbio se possa applicarsi l'esclusione da tracciabilità per farmaci e dispositivi acquistati all'estero: i vari ordinamenti statali potrebbero infatti avere classificazioni diverse per il medesimo prodotto.

Nell'ambito dell'Unione europea il problema non si pone, perché medicinali e dispositivi medici sono soggetti a direttive comunitarie e, pertanto, dovrebbe ritenersi applicabile l'esonero da tracciatura dietro annotazione manuale della descrizione "medicinale" o "dispositivo medico" sulla ricevuta estera. È consigliabile comunque, se possibile, pagare con mezzi tracciati e in ogni caso conservare la confezione originale del prodotto (con marchio CE se dispositivo). Per acquisti fuori dell'unione europea è sempre consigliabile il pagamento tracciato.

[WEB] Le regole per l'acquisto di beni attraverso Internet

La piattaforma deve essere legalmente autorizzata, quindi: per i farmaci, solo acquisti online su siti con logo Minsalute; per dispositivi e altri prodotti (ad esempio sussidi tecnici e informatici per disabili), occorre il marchio CE. Attenzione: poiché il commercio elettronico è esentato dalla certificazione dei corrispettivi, la fattura va chiesta espressamente al momento del pagamento. Il pagamento, per acquisti diversi da medicinali e dispositivi, va sempre tracciato. Le spese di spedizione, come le commissioni di pagamento, sono detraibili quale onere accessorio della spesa sanitaria; se si acquistano assieme beni detraibili e beni non detraibili, le spese accessorie (di pagamento e di spedizione) vanno ripartite proporzionalmente e detratte pro quota.

[REGOLE] Fatture cointestate, basta il bancomat di uno dei due

Per le fatture cointestate (ad esempio due coniugi su una spesa sanitaria del figlio a carico) basta pagare con la carta o bancomat di uno dei cointe-



stari, e poi in dichiarazione la detrazione sarà ripartita annotando sulla fattura e sulla ricevuta di pagamento le quote di riparto di ciascuno. Allo stesso modo, le fatture intestate a familiari a carico dovrebbero certamente potersi pagare con la carta del contribuente che li ha a carico. Per le spese sanitarie di familiari con patologie esenti dal ticket, che ove incapienti possono essere detratte dal familiare che paga, è preferibile pagare con bancomat di quest'ultimo, ma riteniamo che in ogni caso si possa sempre annotare sulla ricevuta di pagamento le modalità di riparto.



[FARMACIA] Medicinali in precompilata senza prova dell'esborso

Ok l'acquisto di medicinali ad uso umano (anche omeopatici) e dispositivi medici marcati CE: tutti gli acquisti in farmacia e parafarmacia o presso ottici, ortopedie e sanitarie sono trasmessi alla precompilata, senza necessità di provare il pagamento. Per i dispositivi medici acquistati in altri esercizi (ad esempio supermercati) si può usare lo stesso il contante, ma non verranno trasmessi alla TS. In forse farmaci veterinari e noleggio apparecchiature: le riteniamo escluse, ma nel dubbio è consigliabile per ora pagare tracciato. Contante anche per pagamenti a strutture sanitarie pubbliche (ticket e intramoenia) e private accreditate al Ssn (l'accreditamento deve risultare dalla carta intestata). Attenzione: mai pagare cash sopra i limiti anticircolaggio (2.999,99 fino al 30 giugno 2020, 1.999,99 dopo).

[HANDICAP] Disabili, da documentare la spesa fatta per l'auto

Purché documentate, si possono pagare per contanti le spese mediche e di assistenza specifica, che per loro sono oneri deducibili. Si possono sempre pagare per contanti, come tutti i contribuenti, le spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici. Certamente tracciate invece le spese per cani guida e veicoli adattati; per le spese per gli altri ausili per accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici bisogna verificare la natura del bene: se classificato come dispositivo medico, e di prezzo inferiore alle soglie anticircolaggio, va bene anche il contante. Se invece il bene ha un'altra classificazione (rilevabile dalla confezione) o supera le soglie massime, il pagamento va tracciato.